DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 18

Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari

Per l'anno 1996 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unita' sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377
Capo	V — Altre disposizioni in materia sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita/art-18-assistenza-sanitaria-agli-stranieri-extracomunitari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it